

Legge regionale 11 giugno 1981, n. 28 (BUR n. 26/1981)

**CONTRIBUTI DELLA REGIONE VENETO A FAVORE
DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA,
SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI -
IRRSAE.**

Art. 1

La Regione concede un contributo finanziario all'Istituto regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi del Veneto, istituito ai sensi dell'art. 9 del DPR 31 maggio 1974, n. 419, al fine di favorire e sostenere l'attività svolta dall'Istituto stesso.

Art. 2

Il contributo è finalizzato alle spese di funzionamento dell'Istituto, nei limiti delle assegnazioni stabilite annualmente dalla legge di bilancio, sulla base del programma annuale di attività. ⁽¹⁾

Art. 3

L'erogazione del contributo di cui alla presente legge avviene in unica soluzione con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 maggio di ciascun anno.

A tal fine l'IRRSAE, dovrà far pervenire alla Giunta regionale idonea documentazione relativamente alle spese sostenute ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 4

Il contributo relativo all'esercizio 1981 potrà essere erogato anche successivamente al termine fissato dal primo comma dell'art. 3.

Art. 5

omissis ⁽²⁾

- 1 () Articolo così sostituito da art. 21 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7.
- 2 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.